

Come si valuta l'altezza di lavoro per determinare se l'opera sia da ritenersi lavoro in quota o meno ?

Come si procede al calcolo dell'altezza del lavoro rispetto al piano di calpestio?

Su tale aspetto si è espressa la Sentenza n. 32638/2017 Cassazione Penale Sez. IV del 5 luglio 2017

L'ACCADUTO

Durante l'intervento per la predisposizione di due fori su facciata a completamento di impianto di climatizzazione interno ad una unità immobiliare, **un operaio riportava un trauma cranico a seguito della caduta dalla scala telescopica** su cui stava lavorando.

In applicazione dell'art. 71 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 venivano **condannati i due Legali Rappresentanti della Ditta** dell'operaio infortunato, in concorso per "*colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, nonché inosservanza delle norme poste a tutela degli infortuni sul lavoro*" (cit.) per non aver messo a disposizione al lavoratore **idonea attrezzatura di lavoro**.

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie

Tra le motivazioni del ricorso proposto in Cassazione dagli imputati, si pone di particolare interesse il secondo di questi, dove gli stessi affermano che il lavoratore stava operando con i propri piedi **al di sotto dei 2,00 mt.** di altezza e che quindi le operazioni svolte prima dell'infortunio **non** si dovrebbero inquadrare come **lavori in quota**, proponendo un'interpretazione diversa rispetto al D.Lgs. 81/2008 art. 105 e similari.

Articolo 105 - Attività soggette

1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività lavorativa.

DIRITTO

La Cassazione Penale (Sezione IV) nel rigettare le motivazioni presentate dai condannati, evidenzia come la valutazione della Corte d'Appello (in linea con la sentenza di Primo Grado) sia da ritenersi corretta considerando che:

- A. i dispositivi di sicurezza in dotazione al lavoratore erano **inadatti al tipo di lavorazione** da eseguirsi non su un piano stabile (ma tramite scala);
- B. La stessa era da **ritenersi come lavoro in quota** presentando quindi profili di rischio specifici;
- C. La valutazione in merito all'altezza dal piano di calpestio ed al superamento dei mt. 2,00 da quest'ultimo non implica la "rinuncia" ad adeguate valutazioni di rischio specifico per la lavorazione e applicazione e dotazione di idonee misure o apprestamenti a salvaguardia del lavoratore, *"essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della violazione dell'art. 2087 cod. civ., che fa carico all'imprenditore di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori"* .

Relativamente al punto C, la Cassazione sottolinea come la sentenza della Corte d'Appello abbia **correttamente richiamato la precedente giurisprudenza in materia**; il superamento dei mt. 2,00 dal piano di calpestio e relative misure di prevenzione indicate anche nell'art. 122 del D.Lgs. 81/2008, **"va calcolata in riferimento all'altezza alla quale il lavoro viene eseguito rispetto al terreno sottostante e non al piano di calpestio del lavoratore"** (cfr. Sez. IV n. 43987 del 28/02/2013).

Articolo 122 - Ponteggi ed opere provvisionali

1. *Nei lavori in quota*, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente **ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'ALLEGATO XVIII**.

Non sono quindi i piedi del lavoratore che pongono il riferimento su cui calcolare l'altezza della lavorazione dal piano di calpestio, ma il punto in cui la lavorazione stessa viene eseguita.

Per quanto sopra la Cassazione ribadisce, in linea con la precedente giurisprudenza, che è il dislivello tra il punto di intervento e il piano di calpestio a generare l'eventuale superamento dei mt. 2,00 facendo rientrare l'opera come lavori in quota e non la misurazione tra piano di calpestio e quota di posizionamento dei piedi del lavoratore, come intendevano sostenere i ricorrenti in questa particolare situazione.